

**Relazione di sintesi sullo svolgimento e sullo stato del ricorso
reg. gen. 236 del 2010, pendente innanzi al Tar Sicilia - Palermo**

La Casa di Cura "Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto" s.r.l. ha proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tar Sicilia - sez. di Catania, con il quale ha impugnato gli atti assessoriali e aziendali (ASP di Siracusa) concernenti l'assegnazione del budget per l'anno 2009.

Successivamente, il menzionato ricorso è stato trasferito per "competenza" al Tar Sicilia - Palermo e gli è stato attribuito il numero di registro generale 236/2010.

Il Tar Palermo, con ordinanza n. 222/2018, resa in altro giudizio iscritto al ruolo generale n. 180/2018, ha *"rilevato che le censure non sono di agevole definizione e che alle esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente può essere data adeguata tutela mediante la celere fissazione dell'udienza di trattazione nel merito del ricorso in esame congiuntamente a quelli connessi aventi RG n. 236 del 2010 e n. 468 del 2012"* ed ha, altresì, ritenuto di demandare *"alla ricorrente la valutazione dell'esigenza di un'integrazione del contraddittorio in vista della trattazione del merito"*.

Per connessione, il TAR ha contestualmente disposto la trattazione del merito del presente ricorso, reg. gen. n. 236/2010, congiuntamente ai ricorsi reg. gen. n. 468/2012 e 180/2018, per la seconda udienza pubblica del mese di marzo del 2019.

A questo punto, con istanza depositata innanzi al Tar Sicilia - Palermo il 6 novembre 2018, la Casa di Cura chiedeva di essere autorizzata, al fine di integrare il contraddittorio nel presente giudizio, alla notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo secondo le modalità di cui all'art. 49, comma 3, c.p.a.

Il Tar, con Decreto Presidenziale n. 1021/2018, ha considerato che *"l'istanza in esame sottolinea fondatamente il fatto che i soggetti controinteressati nel presente giudizio potrebbero non essere facilmente*

individuati su tutto il territorio regionale siciliano ...”; il medesimo Tar ha ritenuto “pertanto, che va(da) autorizzata la pubblicazione, per sessanta giorni, di copia del presente decreto e del ricorso sui siti internet dell’Assessorato Regionale della Salute, dell’ASP di Siracusa e dell’ASP di Messina, con contestuale indicazione nominativa dei controinteressati, dello stato attuale del presente procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile”.

Pertanto, la Casa di Cura ricorrente è stata autorizzata a procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati nei modi e nei termini sopra precisati.

Tanto premesso, la Casa di Cura, alla luce delle indicazioni fornite del Tar, procede alla integrazione del contraddittorio mediante **pubblicazione sui siti dell’Assessorato Regionale della Salute, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina** dei seguenti atti:

- della presente relazione di sintesi sullo stato del giudizio reg. gen. n. 236/2010;
- del ricorso introduttivo depositato inizialmente innanzi al Tar Sicilia – sez. di Catania e successivamente trasferito per “competenza” al Tar Palermo (reg. gen. n. 236/2010);
- del Decreto n. 1021/2018 del Presidente del Tar Sicilia - Palermo;
- dell’elenco delle Case di Cura private, accreditate con il Servizio Sanitario Regionale;
- dell’elenco delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana.

Per ogni altra indicazione utile, è possibile consultare il sito web della Giustizia Amministrativa: www.giustizia-amministrativa.it.

Catania, 23 novembre 2018

Prof. Avv. Emilio Castorina

Avv. Antonio Fazio